



COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

PUBBL. N. 885
DEL 19/11/2020

**Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F.
82001850658**

ISTITUTO COMPRENSIVO - "SERRE - CASTELCIVITA"-SERRE
Prot. 0004288 del 21/11/2020
01 (Entrata)

Ordinanza n. 20 del 19/11/2020

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 03/11/2020, con particolare riferimento all'art. 3;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 13/11/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 in data 15/11/2020;

Considerato che con l'Ordinanza del Ministro della Salute la Campania è stata inserita nel novero delle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Rilevato che fino al 23/11/2020, in forza dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria e fino al 29/11/2020 restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado;

Rilevato che la situazione del contagio sul territorio del Comune di Serre è tale da consigliare di disporre la ulteriore sospensione delle attività didattiche di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, come innanzi riportate, fino alla data di efficacia del D.P.C.M. 03/11/2020, e quindi fino a tutto il 03/12/2020;

Ritenuta l'opportunità di contenere la diffusione del virus COVID 19 sull'intero territorio, affinché non assuma dimensioni non controllabili;

Ritenuto che, allo stato, può essere sufficiente l'adozione di alcune precauzioni, quale il posticipare la ripresa delle attività didattiche delle scuole di Serre comprese nell'Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita;

Ritenuto prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica.

ORDINA

All'Istituto Comprensivo di Serre di posticipare al 04 dicembre 2020 la ripresa delle attività didattiche delle scuole di Serre, ovvero le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, sospese fino al 23/11/2020, e le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle

prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, sospese fino al 29/11/2020, per i motivi di cui in premessa.

Alla scadenza della efficacia del D.P.C.M. 03/11/2020, anche le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado riprenderanno le attività didattiche in presenza.

Il tutto fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della Campania e di questo Sindaco, in relazione all'evoluzione della pandemia e del contagio.

Dispone per la notifica all'Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita.

Dispone, altresì, per la comunicazione al gestore del servizio di trasporto scolastico e a quello del servizio di accompagnamento.

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- Al Prefetto di SALERNO;
- Al Questore della Provincia di SALERNO;
- All'ASL di Eboli, Distretto 64;
- Alla Stazione Carabinieri di Serre e di Borgo Carillia;
- Al Comando della Polizia Locale;

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 400,00 a € 1.000,00, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 2, co. 2, del D.L. n. 33/2020, convertito dalla legge n. 74/2020, e dell'art. 4, co. 1, del D.L. n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020.

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 19 novembre 2020



il Sindaco
ing. Franco MENNELLA
Franco Mennella